

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. ;  
sul ricorso numero di registro generale 2565 del 2011, proposto da:  
\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Menegatti, con domicilio  
eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana, 18;

contro

Questore di Milano e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata per legge in  
Milano, via Freguglia, 1;

**per l'annullamento**

del decreto nr 37117/2009 Imm del Questore della Provincia di Milano di  
rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno , notificato  
all'istante il 17.05.2011, nonché di ogni altro atto presupposto,  
conseguenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011 il dott.  
Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Il Questore di Milano ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di  
soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente in quanto  
l'interessato è stato condannato nel 2008 dal Tribunale di Milano per  
reati inerenti gli stupefacenti.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di  
ricorso.

I) Violazione dell'art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 in quanto il

ricorrente avrebbe sempre svolto attività lavorativa e manterrebbe la famiglia del fratello.

II) Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione e del diritto all'unità familiare in quanto il regime di rilascio del permesso di soggiorno degli stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare sarebbe ingiustamente più favorevole di quello di coloro che non hanno esercitato tale ricongiungimento ma appartengono al medesimo nucleo familiare.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 20 settembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

Dal complesso delle norme del TU. Immigrazione si desume che i requisiti essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre: a) una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolosità sociale; b) la disponibilità di un alloggio; c) lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.

Tali elementi debbono sussistere contemporaneamente per ottenere il rilascio od il rinnovo del permesso.

In merito la presenza di una condanna per reati inerenti gli stupefacenti incide sul primo dei requisiti indicati senza che sia possibile valutare diversamente il requisito della buona condotta, stante il carattere recente della condanna.

In merito poi alle esigenze familiari del fratello non esiste prova sufficiente dello stato di indigenza della famiglia stessa che renda strettamente necessaria la permanenza del parente.

In merito al secondo motivo di ricorso esso è infondato in quanto la questione di legittimità costituzionale della normativa in questione, per quanto riguarda gli effetti delle condanne penali sul titolo di soggiorno, è già stato affrontato dalla Corte costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2008 n. 148, che ha ribadito che "il cosiddetto automatismo espulsivo «altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa» (ordinanza n. 146 del 2002)".

Questa regola incontra nella legge due eccezioni individuate dalla stessa pronuncia del giudice delle leggi il quale ha evidenziato che " con i decreti legislativi n. 3 e n. 5 dell'8 gennaio 2007 - rispettivamente, di attuazione delle direttive 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare - il legislatore ha dato rilievo, in via generale, a ragioni umanitarie e solidaristiche idonee a giustificare il superamento di cause ostative al rilascio o al rinnovo dei titoli autorizzativi dell'ingresso o della permanenza nel territorio nazionale da parte degli stranieri".

In definitiva il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)